



Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

All. n. I

Genova, 09/11/2020

Spett.le Ordine degli Avvocati di Genova
(segreteria@ordineavvgenova.it)

Spett.le Ordine degli Avvocati di Imperia
(ord.imperia@cert.legalmail.it)

Spett.le Ordine degli Avvocati di La Spezia
(segreteria@ordineavvocatidellaspezia.it)

Spett.le Ordine degli Avvocati di Savona
(ord.savona@cert.legalmail.it)

Oggetto: operatività del Tribunale nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 periodo 09/11/2020 – 31/01/2020 – Trasmissione Decreto Presidenziale n. 34/2020.

Unitamente alla presente si trasmette, il decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, n. 34/2020, adottato per quanto in oggetto, in applicazione dell'art. 25 del D.L. 28/10/2020 n. 137.

Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Distinti saluti

Il Segretario generale



D'URBANO SIMONA
Dirigente
09.11.2020 12:59:08 UTC



Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Il Presidente

Decreto n. 34/2020

Oggetto: Operatività del Tribunale nel periodo di emergenza sanitaria COVID-periodo 9 novembre 2020 / 31 gennaio 2021.

Visti

il D.P.C.M. 3 novembre 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” e la normativa in materia dallo stesso richiamata;

l'art 4 (“Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa” del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e in particolare l'art 25, recante “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo”, che reintroduce la possibilità per le parti di chiedere la trattazione della udienza di camera di consiglio o pubblica con discussione da remoto (di cui al soprarichiamato art 4 del decreto-legge n. 28/2020);

il decreto n. 134 del 22 maggio 2020 del presidente del Consiglio di Stato, avente ad oggetto “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”;

la circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 0019581 del 20 ottobre 2020, avente ad oggetto “Misure per la prestazione dell’attività lavorativa in sicurezza. Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;

i propri decreti in materia nn. 11, 16, 17, 18, 19, 29 e 33 del 2020 e i decreti nn. 12, 14 e 15 del 2020 del Presidente della seconda sezione del Tribunale;

il proprio Comunicato n. 1/2020 del 5 marzo 2020;

Ritenuto necessario dettare nuove disposizioni per adeguare l’operatività del Tribunale alla situazione di rinnovata emergenza sanitaria;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale;

D E C R E T A

Articolo 1

(Svolgimento delle udienze)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020, sono revocati i decreti n. 29/2020 e n. 33/2020.
2. Dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, le udienze camerale e pubbliche del Tribunale si tengono secondo il combinato disposto dell’4 del decreto-legge n. 28/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020) e dell’art 25 del decreto-legge n.137/2020. Durante tale periodo, salvo che le parti si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione con discussione orale da remoto, le cause passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissivo ogni avviso.

3. Per le udienze camerali e pubbliche in calendario tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale da remoto può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza.

4. I tirocinanti hanno facoltà di presenziare all'udienza da remoto avvalendosi del collegamento dell'avvocato presso cui svolgono la pratica forense, con onere di certificazione da parte dello stesso.

Articolo 2

(Aspetti organizzativi)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino a diversa determinazione, l'accesso del pubblico al Tribunale è consentito solo previo appuntamento.

2. La continuità dei servizi essenziali è garantita mediante il sistema SIGA (con riguardo ai depositi degli atti processuali e alla pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali), nonché (per ogni altro caso) mediante l'indirizzo dedicato dell'Ufficio relazioni con il pubblico, giusta avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del T.A.R. Liguria (urp.ge@giustizia-amministrativa.it).

3. Gli Uffici del Tribunale restano chiusi al pubblico nella giornata di sabato.

4. All'interno degli Uffici del Tribunale tutti devono osservare le cautele previste dall'Allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e s.m.i., nonché dalla successiva normativa, richiamata nelle premesse.

5. Il Segretario Generale adotta le misure organizzative necessarie per l'applicazione al personale dipendente delle modalità di lavoro agile nella massima estensione possibile, garantendo comunque un presidio ridotto della sede, con un massimo di cinque unità di personale in servizio, in ragione delle esigenze che si manifesteranno e ciò fino al 31 gennaio 2021, data nella quale sarà rinnovata ogni valutazione al riguardo.

Articolo 3

(Comunicazioni)

1. La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della seconda sezione, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, a tutto il personale, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa.

2. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di Genova, al Presidente della Regione Liguria, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati

amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo T.A.R. e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, nonché di provvedere alla pubblicazione all'albo del Tribunale e sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Genova, 7 novembre 2020

Giuseppe Caruso

CARUSO
GIUSEPPE
07.11
.2020
09:20:54
UTC